

# AUBAC

Settore Gestione rischio idraulico

Ministero dell' Ambiente  
e della Sicurezza Energetica,  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 Roma  
[va@PEC.mite.gov.it](mailto:va@PEC.mite.gov.it)

**Oggetto:** Riscontro nota ministeriale prot. m\_ante. MASE. REG. UFF. U. 0070623 del 15-04-2024 ad oggetto “[ID: 10557] Realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 6 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 7,2 MW per una potenza eolica complessiva di 43,2 MW, oltre ad un sistema di accumulo da 27,6 MW, potenza totale in immissione pari a 70,8 MW, in agro nel comune di Montalto di Castro (VT) e opere connesse anche nel comune di Manciano (GR). - Procedimento di VIA/PNIEC. Proponente: Sorgenia Renewables S.r.l. - Comunicazione procedibilità istanza, Responsabile del procedimento e pubblicazione documentazione”, pervenuta a mezzo pec e assunta agli atti di questa Autorità con prot. n. 4163/2024 del 16-04-2024.

Con riferimento al procedimento in oggetto, esaminata la documentazione presente sullo spazio web dedicato accessibile a mezzo link indicato dall'Amministrazione in indirizzo, limitatamente agli aspetti correlati alle prerogative istituzionali di questa Autorità distrettuale si rappresenta quanto segue.

1. Si premette che dagli elaborati scritti prodotti dall'istante risulta che il progetto in esame <riguarda la realizzazione di un nuovo Parco eolico della potenza complessiva di 43,2 MW, che prevede l'installazione di n. 6 aerogeneratori da 7,2 MW, nel comune di Montalto di Castro in provincia di Viterbo e relative opere di connessione nel comune Montalto di Castro e Manciano (GR). È prevista l'installazione di un sistema di accumulo da 27,6 MW in contiguità con la SSEU, nel comune di Manciano>.

Per quanto riguarda l'inquadramento territoriale del sito, risulta inoltre che <Il paesaggio limitrofo è caratterizzato da un andamento del territorio pianeggiante ad uso prettamente agricolo> e che <La scelta dell'ubicazione dei vari aerogeneratori deriva non solo dall'analisi del territorio a livello pianificatorio ma anche per la vicinanza di strade, piste e carrarecce esistenti, con lo scopo di ridurre notevolmente la costruzione di nuove piste di accesso, minimizzando di conseguenza le lavorazioni per scavi e i riporti>.

Relativamente alle opere di connessione, si riporta che <I cavidotti saranno installati all'interno di scavi in trincea principalmente lungo la viabilità esistente e lungo le piste di nuova realizzazione a servizio del parco eolico> [1].

[1] Rif., tra gli altri, elaborato <R\_03\_00>, “Sintesi\_non\_tecnica”.



Autorità di bacino distrettuale  
dell'Appennino Centrale

2. Per quanto riguarda la pianificazione di bacino idrografico, l'ambito di intervento è assoggettato alle previsioni del vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) della soppressa Autorità dei Bacini regionali del Lazio, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 17 del 04-04-2012 (SO n. 35 al BURL n. 21 del 07-06-2012) e successivi aggiornamenti, da cui risulta che l'area dell'impianto di progetto è individuata cartograficamente nella Tav. 2 "Aree sottoposte a tutela per dissesto idrogeologico" (rif. Tavola parziale <2.02 Nord>), con le seguenti indicazioni limitate al territorio comunale di Montalto di Castro:

- a. non è interessata da perimetrazione di aree sottoposte a tutela per pericolo di inondazione o di frane, né interessata da correlati elementi areali, lineari o puntuali di rischio graficizzati sulle planimetrie del PAI, salvo quanto indicato alla lettera b);
- b. un tratto del cavidotto di connessione in prossimità del generatore contraddistinto con la sigla MO05 è interessato da "Aree sottoposte a tutela per pericolo di frana", con riferimento ai seguenti elementi areali:
  - <Aree a pericolo B (c. 2 art. 6 e art. 17)>, aree a pericolo di frana elevato, riferite alle porzioni di territorio interessate da scarpate o in cui sono presenti frane caratterizzate da volumi modesti e/o movimento da rapido a lento;
- c. almeno due generatori costituenti l'impianto eolico (MO02, MO03), oltre a una pluralità di porzioni delle opere di connessione, interessano le vicinanze dell'alveo di alcuni tratti dei <corsi d'acqua principali> (corsi d'acqua pubblici e altre principali linee di drenaggio individuate nella stessa Tavola 2.02 Nord), pertanto, in corrispondenza di tali siti, l'area di intervento risulta compresa, fino a prova plano-altimetrica che lo escluda, tra le <aree di attenzione per pericolo di inondazione>, riferita alla tipologia di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), secondo cpv. delle Norme di Attuazione del PAI, con riferimento alle <aree di attenzione per pericolo d'inondazione lungo i corsi d'acqua principali (tutti i corsi d'acqua ricompresi negli elenchi delle acque di cui al T.U. 1775/33, come individuato nella D.G.R. n° 452 del 01/04/05, nonché per le altre principali linee di drenaggio individuate nella Tavola 2 di cui all'art. 4, ancorché non classificate pubbliche)>, le quali sono delimitate, per ciascun lato del corso d'acqua, <dall'intersezione tra il terreno e una retta orizzontale tracciata normalmente all'asse dell'alveo ordinario a una quota superiore di 10 metri dal livello di magra, a una distanza comunque non superiore a 150 metri dalle sponde dell'alveo ordinario>;
- d. le stesse opere di connessione comportano l'attraversamento dei medesimi corsi d'acqua.

Per quanto attiene alla porzione settentrionale delle opere di connessione che insistono nel territorio del Comune di Manciano, la citata Tavola 2.02 Nord individua la zona all'interno dei limiti del PAI ma non fornisce per il sito specifiche risultanze cartografiche, per motivazioni presumibilmente correlate alla ricostruzione storica dell'attribuzione delle competenze in materia di pianificazione per l'assetto idrogeologico di quest'ambito di confine interposto tra Toscana e Lazio [2].

3. Considerando altresì le complementari previsioni della pianificazione distrettuale in materia di assetti idraulici di cui alla Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 27 del 20-12-2021, ad oggetto <Art. 14 Direttiva 2007/60/CE – Adozione I aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto dell'Appennino Centrale ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152/2006>, nonché al DPCM del 01-12-2022 di approvazione definitiva dello stesso Piano di gestione del rischio di alluvioni, con riferimento ai bacini del Lazio (Unit of Management ITR121, Regionale Lazio), la più estesa porzione di ambito territoriale comprendente l'area in esame non risulta interessata dalle previsioni cartografiche di pericolosità e di rischio di cui alle corrispondenti elaborazioni, distinte con la denominazione di <Mappe della pericolosità> (Tavole ITR121 P) e <Mappe del rischio> (Tavole ITR121 R).

4. Con riferimento al II° Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Centrale (PGDAC.3), adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità in data 20-12-2021 e approvato con DPCM del 07-06-2023, l'area di intervento risulta apparentemente interessata dalla presenza di corpo idrico sotterraneo (GWB) denominato <Unità dei depositi terrazzati costieri settentrionali> e identificato con il codice <IT12-DQ008>, classificato in stato quantitativo "scarso", ed uno stato chimico "scarso" (rif. rilevazione geoportale Aubac e dati estratti da <Elenco\_GBW\_distretto> di cui alla cartella <ALLEGATI\_CAP\_2\_SISTEMA DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI> del PGDAC.3).

Tutto ciò premesso e considerato, la compatibilità dell'intervento con gli strumenti della pianificazione di bacino idrografico e distrettuale è subordinata al rispetto delle seguenti indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni:

5. Con riferimento alle risultanze di cui alla lettera b) del punto 2, si prende atto delle dichiarazioni rese dal tecnico del proponente nella "Relazione Geologica" di progetto (che individua quali aree di indagine quelle corrispondenti all'installazione dei sei generatori), tuttavia si rappresenta che, in applicazione dell'art. 17 delle Norme di Attuazione del PAI, in relazione a quanto osservato per le opere di connessione gli interventi <dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità geomorfologica, redatto da un professionista abilitato, che dovrà fornire adeguate valutazioni della stabilità globale dell'area interessata e delle opere nelle condizioni "ante", "post" e in corso d'opera>, nonché dovrà <dimostrare che l'intervento proposto è stato progettato rispettando il criterio di non aumentare il livello di rischio ivi registrato e di non precludere la possibilità di ulteriori interventi volti ad eliminare o ridurre le condizioni di rischio>, in conformità alle "Linee guida per gli studi finalizzati alle valutazioni di stabilità dei versanti" di cui all'Allegato 7 delle stesse Norme di Attuazione del PAI.

- [2] L'area interessata dalle propaggini settentrionali delle opere di connessione presenta una rilevante particolarità correlata alla ricostruzione della storia delle competenze in materia di pianificazione dell'assetto idrogeologico del bacino del fiume Tafone, che comprende anche il territorio del Comune di Manciano.

Attualmente il bacino del fiume Tafone è interamente attribuito al Distretto idrografico dell'Appennino centrale, quale territorio di competenza delle ex Autorità di bacino regionali del Lazio istituite con la legge n. 183/89; si tratta tuttavia, come è evidente, di territori appartenenti alla Regione Toscana che – come tali – non potevano essere disciplinati dall'Autorità dei bacini regionali del Lazio.

La questione era nota già al momento dell'approvazione del PAI dei bacini regionali del Lazio tanto che nella Relazione tecnica del Piano, pag. 4, per quanto riguarda il confine del settore nord dei bacini regionali (bacini del Chiarone e del Tafone) si affermava che *"nell'ambito di riorganizzazione dei limiti del Bacino Interregionale del Fiora, è stata promossa la procedura prevista dalla vigente normativa, in accordo con la predetta Autorità di bacino del Fiora, per assegnare a quest'ultima anche la competenza per questo settore. Si auspica che nella definizione dei limiti dei costituendi Distretti idrografici previsti dal D.lgs. 152/2006 tale problematica possa trovare una definitiva soluzione. Allo stato attuale delle conoscenze di questa Autorità comunque non risultano, per tale ambito territoriale, segnalazioni significative su problematiche attinenti al dissesto idrogeologico"*.

L'attribuzione dei territori di interesse all'Autorità del bacino interregionale del Fiora non è mai avvenuta; pertanto, si applica al territorio in esame il più volte citato P.A.I. - Piano di Assetto Idrogeologico redatto dalla Regione Lazio ed approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 17 del 04/04/2012.

È nota, tuttavia, poiché risultante da risalenti informazioni assunte da questa Autorità presso i diversi enti del Distretto (Regioni, Autorità di bacino confinanti, Ispra) un'attività di mappatura a cura dei bacini regionali della Toscana (Ombrone, Toscana Costa, Toscana Nord); quale riferimento di analisi è possibile inoltre considerare gli studi svolti nell'ambito del Piano strutturale del Comune di Manciano in cui sono individuate aree di esondazione dei corsi d'acqua sostanzialmente su base geomorfologica.

6. Con riferimento alle risultanze di cui alle lettere c) e d) del punto 2, si rappresenta innanzitutto che, in applicazione dell'art. 27, comma 4, delle Norme del PAI, nelle aree di attenzione, come definite all'art. 9 - lettera b, <ogni determinazione relativa ad eventuali interventi è subordinata alla redazione di un adeguato studio idraulico rispondente ai requisiti minimi stabiliti dal Piano (Allegato 8)>, sulla cui base accertare il livello di pericolosità sussistente nell'area interessata dall'intervento: <saranno quindi assentibili i soli interventi consentiti in relazione all'accertato livello di pericolosità dell'area, secondo quanto disciplinato dagli articoli 23, 23bis, 24, 25 e 26>. [3]

Al riguardo, ferme restando le impregiudicate determinazioni dell'Autorità idraulica territorialmente competente, anche trovando applicazione, in esito a tale studio, la disciplina di tutela più restrittiva di cui all'art. 23, sarebbe comunque consentita, beninteso con riferimento alle sole opere di connessione, la <realizzazione di nuove infrastrutture lineari o a rete non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, purché vengano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale e che non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio>, con conseguente necessità di corredare la documentazione progettuale dei necessari elementi asseverativi esplicitamente riferiti al soddisfacimento delle prescrizioni impartite dalle più volte richiamate Norme di Attuazione del PAI e comprovanti la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica.

- [3] Inoltre preme evidenziare che, per il territorio di Montalto di Castro, in relazione al rispetto della citata <disciplina delle aree d'attenzione idraulica> di cui all'art. 27 delle Norme di Attuazione del PAI, per effetto combinato dei commi 4 e 5 dello stesso art. 27, la medesima disciplina subordina ogni determinazione relativa ad eventuali interventi <alla redazione di un adeguato studio idraulico rispondente ai requisiti minimi stabiliti dal Piano (Allegato 8)>, sulla cui base tuttavia nel caso in specie, trattandosi apparentemente di <aree di attenzione ricadenti in territori di bonifica, dove il regime idraulico è regolato e gestito mediante canali e/o impianti di sollevamento idrico> (...) saranno gli stessi Consorzi di Bonifica ad accertare ed a comunicare all'Autorità l'effettivo livello di pericolosità>, come definito all'art. 7 delle Norme, salvo diverse determinazioni degli enti coinvolti.

In applicazione del comma 7 del citato art. 27, le stesse Norme stabiliscono altresì che nelle aree di attenzione ricadenti nei territori di bonifica <la realizzazione di eventuali opere idrauliche, opere a carattere urbanistico, edilizio, infrastrutturale e impiantistico, dovrà essere preventivamente approvata dall'autorità idraulica competente> attualmente rappresentata:

- dall'Area competente della Regione Lazio incardinata alla Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e difesa del suolo, <(...) per gli aspetti per gli aspetti attinenti al dissesto idraulico, relativamente alle aste fluviali di competenza regionale ai sensi dell'art.8 della L.R. 53/98 ed identificate con D.G.R. n. 5079 del 12/10/99;
- dalla Provincia territorialmente competente, acquisito il parere del Consorzio di Bonifica, per gli aspetti attinenti al dissesto idraulico, relativamente alle aste fluviali attribuite ai sensi dell'art. 9 della L.R. 53/98 (...)>.

Pertanto, per la porzione laziale dell'intervento, l'accertamento di compatibilità con la pianificazione di bacino rimane subordinato in conclusione a:

- valutazione del Consorzio di Bonifica Litorale Nord circa le condizioni di rischio e di pericolosità idraulica in riferimento al complesso delle reti e dei canali di bonifica presenti nell'area, anche in relazione all'idoneità degli studi prodotti rispetto al soddisfacimento dei requisiti stabiliti nell'Allegato 8 del PAI, con accertamento finale dell'effettivo livello di pericolosità come definito all'art. 7 delle Norme;
- attuazione della procedura prevista dal più volte citato art. 27, comma 7, delle stesse Norme di attuazione del PAI, con approvazione dell'intervento da parte dell'Autorità Idraulica territorialmente competente;
- trasmissione da parte dell'Autorità Idraulica all'Autorità di bacino distrettuale delle valutazioni e degli atti assunti.

7. Con riferimento alle disposizioni in materia di invarianza idraulica, impermeabilizzazione e consumo di suolo, trattandosi di territorio regionale non interessato da specifiche norme emanate dalle competenti Autorità di bacino distrettuali, si conferma l'applicazione la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 24 marzo 2020, n. 117, ad oggetto <Approvazione delle "Linee Guida sulla invarianza idraulica nelle trasformazioni territoriali" - D.lgs 49/2010 - "Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni", in merito alla cui osservanza si rinvia alle valutazioni dell'Autorità Idraulica territorialmente competente, riguardanti tra l'altro il rispetto delle disposizioni stabilite, gli effetti indotti sul reticolo idrico recettore di tutti gli interventi previsti e l'efficacia delle misure compensative necessarie, attesa peraltro l'avvenuta indicazione di volumi minimi di laminazione di cui si è fatto cenno negli elaborati scritti di progetto [4].
8. In relazione al Piano di Gestione (PGDAC) di cui al precedente punto 4, ai sensi della direttiva quadro acque 2000/60/CE nell'attuazione degli interventi deve essere sempre perseguito l'obiettivo primario di salvaguardia e protezione delle falde ovvero dovrà essere prestata particolare attenzione a non compromettere gli obiettivi di qualità ambientale per tutti i corpi idrici previsti dalla pianificazione di bacino e influenzati direttamente o indirettamente dal progetto in oggetto; pertanto, in aggiunta a quanto in precedenza stabilito, si raccomanda quanto segue:
  - in merito alle verifiche correlate alla vulnerabilità dei corpi idrici sotterranei si suggerisce la implementazione del Piano di Monitoraggio, per la relativa componente ambientale suolo e acque, con la previsione di campagne di campionamento da estendersi in relazione alle azioni previste in fase di cantiere nell'arco dell'anno in funzione delle diverse condizioni stagionali, fatte salve le impregiudicate determinazioni dell'Ente istituzionalmente competente alla cui attenzione dovrà essere posto in sede procedimentale per le necessarie valutazioni e per i necessari controlli.
9. La linea del cavidotto interrato di connessione dell'impianto eolico, nei punti di attraversamento dei corsi d'acqua, non dovrà modificare l'attuale sezione di deflusso e tener conto del massimo approfondimento del fondo alveo in caso di piena, sempre nel rispetto delle condizioni di cui al successivo punto 15; la modalità di attraversamento delle opere interferenti individuate deve consentire di attraversare i corpi idrici coinvolti senza alcuna alterazione delle sezioni idrauliche e rispettando le necessarie distanze di sicurezza.
10. La profondità di posa del cavidotto deve essere definita nel dettaglio a seguito di una adeguata campagna geognostica e topografica in fase di progettazione esecutiva del cavidotto per individuare nel dettaglio gli aspetti tecnici per la risoluzione delle eventuali interferenze con i corpi idrici presenti lungo il tracciato.

[4] Al riguardo, in questa fase, rimandando sempre ai necessari approfondimenti del caso da parte della citata Autorità idraulica, ci si limita a osservare e a suggerire ad ogni buon fine che in caso di proposizione di una impermeabilizzazione <non trascurabile>, dovrà essere richiesto di produrre gli elaborati di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 delle succitate linee guida (studio idrologico-idraulico e opportune azioni compensative) corredati di specifici elementi asseverativi circa il rispetto delle prescrizioni regionali impartite.

Sono funzionali alle verifiche da porre in essere in applicazione delle linee guida regionali:

- la rappresentazione e la descrizione della rete di smaltimento delle acque di drenaggio e di scolo delle acque meteoriche ricadenti nelle aree del campo fotovoltaico, compresi i piazzali e le strade di servizio interne;
- lo stesso studio idrologico-idraulico, ai sensi della citata DGR del Lazio n. 117/2020, finalizzato a valutare i più volte richiamati effetti indotti sul reticolo idrico recettore degli interventi previsti nel progetto;
- la previsione delle opportune misure compensative, finalizzate a garantire l'invarianza idraulica, predisposte sulla base delle risultanze dell'anzidetto studio idrologico-idraulico.

11. Non devono essere realizzati manufatti fuori terra che possano in alcun modo interferire con le aree alluvionali.
12. Gli interventi in progetto non dovranno pregiudicare eventuali sistemazioni idrauliche definitive né interventi manutentivi qualora si rendessero necessari.
13. Non dovrà essere variato l'andamento altimetrico esistente dell'area interessata dall'intervento di posa in opera dei cavidotti.
14. Dovranno essere impiegate tecnologie e materiali la cui durevolezza non venga pregiudicata da immersione in acqua.
15. Per le opere che interferiscono con corsi d'acqua demaniali e/o relative pertinenze idrauliche e/o sono ricomprese nella fascia di rispetto (10 m) del Demanio Idrico dei corsi d'acqua demaniali o di competenza demaniale deve essere acquisita l'autorizzazione (per opere all'interno della fascia di rispetto) e/o concessione ai fini idraulici (per occupazione di aree demaniali), ai sensi del R.D. 523/1904 con particolare riguardo alla definizione della profondità di posa del cavidotto al fine di non interferire con le dinamiche erosive del corso d'acqua.  
Con riferimento a tutti gli interventi previsti che ricadono nell'ambito del vincolo idraulico è necessario il rilascio del nulla osta idraulico di cui al regio decreto n. 523/1904 da parte dell'Autorità idraulica competente.
16. Le lavorazioni di movimentazione del terreno e la realizzazione della viabilità di servizio non devono modificare il percorso delle acque superficiali e la sezione di deflusso.
17. La realizzazione delle recinzioni dovrà avvenire comunque minimizzando l'interferenza con i deflussi idraulici e non costituire impedimento agli stessi deflussi nonché alla manutenzione del reticolo minore di drenaggio, utilizzando soluzioni tecniche appropriate (ad esempio: reti e grigliati completamente permeabili a maglia larga, recinzioni rialzate ovvero distanziate rispetto al piano campagna, ecc.).

In via complementare rispetto a tutte le considerazioni espresse, si intendono sempre fatte salve le impregiudicate determinazioni della più volte richiamata Autorità Idraulica territorialmente competente e dei relativi organi di supporto tecnico, il tutto sempre tenendo presenti gli scenari di rischio recepiti nei piani di emergenza e di protezione civile.

Il presente contributo, riferito ai principi e agli obiettivi dei Piani di competenza di questa Autorità di Bacino Distrettuale, fornisce tutti gli elementi affinché il soggetto procedente possa valutare la compatibilità del progetto, *comunque condizionata al rispetto di tutte le indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni sopra espresse*, con detti Piani; di conseguenza, gli elaborati di progetto dovranno rispondere alle esigenze di approfondimento sopra singolarmente enunciate.

Inoltre, il contributo è reso ai soli fini della procedura di VIA di cui al d.lgs. n. 152/2006 e non sostituisce gli atti autorizzativi e/o i pareri di competenza di questa Autorità qualora espressamente previsti dalla pianificazione di distretto o dalla normativa vigente.

Per eventuali approfondimenti o elementi di supporto, si suggerisce di consultare la documentazione disponibile sul sito web istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale.

# AUBAC

Per quanto attiene ai richiami e ai riferimenti riportati nella stesura della presente nonché nel succitato sito web, in caso di incongruenze, refusi o meri errori materiali prevale e rimane inalterata la validità di quanto indicato nei documenti originari agli atti dell’Autorità di bacino, del Ministero in indirizzo e degli Enti coinvolti nel procedimento.

Distinti saluti

Roma, 10 maggio 2024

**Il funzionario istruttore**

Arch. Carlo De Dominicis

**Il Dirigente *ad interim***

Ing. Giovanni Michelazzo